

ALLEGATO n. 1

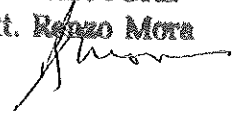
2012 07685/064

ALLEGATO

"Modifiche statutarie"

IL DIRETTORE

Dott. Renzo Mora



Vecchio testo	Nuovo testo
Art. 19 La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Sono attribuite altresì all'organo amministrativo le seguenti competenze: - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società.	La gestione della società spetta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, il quale compie tutte le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione. Sono attribuite altresì all'organo amministrativo le seguenti competenze: - l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie; - l'indicazione di quali amministratori abbiano la rappresentanza della società. Sono riservate al Consiglio di Amministrazione (e non possono essere delegate ai sensi dell'art. 2381 del Codice Civile) le decisioni sulle seguenti materie: (a) approvazione e modifica del piano pluriennale e del <i>budget</i>; (b) stipula di contratti commerciali con un valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); (c) operazioni di finanziamento con un valore superiore a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); (d) operazioni con parti correlate; (e) investimenti di valore individuale superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00) o in aggregato superiori a Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni), in entrambi i casi se non previsti dal <i>budget</i>; (f) acquisto o dismissioni di partecipazioni di controllo o di

		partecipazioni con un valore superiore a Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00); (g) conferimenti, cessioni, acquisti o affitti di azienda o rami di azienda; (h) accordi di <i>joint venture</i>; (i) proposte di fusioni o scissioni, aumenti di capitale e modifiche statutarie; (j) stipula, modifica o scioglimento di patti parasociali, anche di società controllate; (k) assunzione e licenziamento di <i>key manager</i> o comunque di dirigenti con una retribuzione annua lorda superiore a Euro 150.000,00 (centocinquantamila/00); (l) piani di compensi; (m) acquisto o cessione di immobili; (n) decisioni inerenti il voto da esprimere nelle assemblee delle società controllate.
Art. 20 comma tre	Se, nel corso dell'esercizio, viene a mancare, per qualsiasi ragione, la maggioranza degli amministratori, si applica il secondo comma dell'articolo 2386 del Codice Civile.	Se, nel corso dell'esercizio, viene a cessare, per qualsiasi ragione, almeno la metà degli amministratori nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intende decaduto con effetto dal momento della sua ricostituzione e il Consiglio di Amministrazione dovrà immediatamente convocare l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio.
Art. 22 da comma uno a quattro	Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, fra i nove Amministratori della società: - tre vengono nominati dal socio Comune di Torino; - uno viene nominato dal socio Regione Piemonte; - uno viene nominato dal socio Provincia di Torino. La carica di Presidente del	Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, gli enti pubblici Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte (o le società da questi controllate) hanno facoltà di nominare un numero di Amministratori proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. La carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione è

	Consiglio di Amministrazione è riservata al Consigliere designato a tal fine dal socio Comune di Torino tra quelli da quest'ultimo nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile. La nomina dei quattro restanti membri del Consiglio di Amministrazione – ulteriori rispetto ai cinque membri nominati ai sensi del precedente comma uno – avviene per voto di lista in base alle regole seguenti. Le liste possono essere presentate da soci che, singolarmente o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 35% del capitale sociale. I soci, cui è riservata la nomina di cinque Consiglieri ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, non presentano liste e non partecipano al voto sulle liste presentate dagli altri soci.	riservata al Consigliere designato dal socio Comune di Torino, qualora il Comune di Torino eserciti la facoltà di nomina ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile di cui al primo comma del presente articolo 22. La nomina dei restanti membri del Consiglio di Amministrazione – ulteriori rispetto ai membri nominati ai sensi del precedente comma uno – avviene per voto di lista in base alle regole seguenti. Le liste possono essere presentate da soci che, singolarmente o insieme ad altri soci, rappresentino almeno il 35% del capitale sociale. I soci, che abbiano esercitato la facoltà di nomina ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, non presentano liste e non partecipano al voto sulle liste presentate dagli altri soci.
Art. 25 comma due	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti.	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri presenti, ad eccezione di quelle relative alle materie elencate alle lettere (f), (g), (h), (i), (j) e (o) del precedente articolo 19 le quali richiedono il voto favorevole di 6 (sei) consiglieri.
Art. 28 da comma tre a cinque	Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, fra i sindaci della società: - un Sindaco Effettivo ed un Sindaco Supplente vengono nominati dal socio Comune di Torino; - un Sindaco Effettivo viene nominato dal socio Regione Piemonte; - un Sindaco Supplente viene nominato dal socio Provincia di Torino.	Ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile, gli enti pubblici Comune di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte (o le società da questi controllate) hanno facoltà di nominare un numero di sindaci proporzionale alla partecipazione al capitale sociale. La nomina degli altri Sindaci –

	La nomina di un Sindaco Effettivo e di un Sindaco Supplente – ulteriori rispetto ai Sindaci nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile in conformità alla disposizione del precedente comma – è effettuata dall'assemblea ai sensi di legge. Non partecipano al voto i soci cui è attribuito il diritto di nomina ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.	ulteriori rispetto ai Sindaci eventualmente nominati ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile in conformità alla disposizione del precedente comma – è effettuata dall'assemblea ai sensi di legge. Non partecipano al voto i soci che abbiano esercitato la facoltà di nomina dei sindaci ai sensi dell'articolo 2449 del Codice Civile.
--	--	--